Accordo per la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore ai sensi dell'art. 27 comma 2 del CCNL comparto FC 2016-2018

Il giorno 18 maggio 2020 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore ai sensi dell'art. 27 comma 2 del CCNL comparto FC 2016-2018 tra l'ANSF e le organizzazioni sindacali. La riunione si svolge in videoconferenza, in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso l'applicativo Teams della Microsoft.

Premesso che:

- in data 12 febbraio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale 2016-2018 del comparto Funzioni Centrali, cui il personale dell'ANSF appartiene;

- l'art. 7 comma 5 lett. n) del sopracitato CCNL comparto Funzioni Centrali, include tra le materie oggetto di contrattazione integrativa il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore ai sensi dell'art. 27 comma 2;

- l'art. 27 commi 1 e 2 del sopracitato CCNL comparto Funzioni Centrali dispone l'istituzione della banca delle ore con un conto individuale per ciascun lavoratore, nel quale confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo da stabilirsi in sede di contrattazione integrativa;

- l'art. 27 comma 3 del sopracitato CCNL comparto Funzioni Centrali dispone che le ore confluite nella banca delle ore possano essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per proprie necessità personali o familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa;

- il giorno 25 giugno 2018 è stato sottoscritto l'accordo con le OO.SS. per la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore ai sensi dell'art. 27 comma 2 del CCNL comparto FC 2016-2018, che ha definito il suddetto limite a 65 ore;

- visto l'orientamento applicativo CFC31 dell'ARAN che esclude la possibilità dell'utilizzo dinamico del contatore acceso alla banca delle ore, per cui una volta raggiunto il numero massimo di ore destinabili alla banca delle ore, non sono consentiti nell'anno ulteriori reintegri, anche a seguito di eventuali utilizzi;

- in data 3 febbraio 2020 tra ANSF e CISL FP, FP CGIL, UIL PA, FED. CONFSAL UNSA, FLP è stata sottoscritta l'ipotesi per la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore ai sensi dell'art. 27 comma 2;

- con verbale n. 2/2020 del 17 aprile 2020, il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole circa la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo in questione e la conformità alle vigenti disposizioni;

- con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 0033574 P-4.17.1.14 del 13 maggio 2020, e nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato MEF-RGS prot. 62635 del 8 maggio 2020, agli atti ANSF prot. n. 0007553 del 13/05/2020, le citate amministrazioni hanno emesso parere favorevole, in esito alla procedura prevista dall'art. 40-bis del D.lgs n. 165/2001, in merito alla suddetta ipotesi di accordo, condizionatamente all'inserimento nella relazione

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia

Tel.+39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484

tecnico-illustrativa del richiamo al rispetto dell'invarianza finanziaria dello stanziamento di bilancio relativo ai compensi per lavoro straordinario;

- tenuto conto che il nuovo limite individuale non determina alcun incremento sull'ammontare dello stanziamento di bilancio individuato per i compensi per lavoro straordinario, a seguito dello scorporo dal fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, secondo cui le somme destinate al trattamento economico accessorio, ivi compresi i compensi per lavoro straordinario, non possono superare complessivamente il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, fatto salvo l'eventuale incremento in applicazione dell'art. 11, comma 1 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

1. Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore ai sensi dell'art. 27 comma 2 del CCNL comparto FC 2016-2018, a decorrere dal 2020, è pari a 150 ore.

18 maggio 2020

ANSF

OOSS

CISL FP

FP CGIL

UIL PA

FED. CONFSAL UNSA

FED. NAZ.LE INTESA FP

USB PI

FLP

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia

Tel.+39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DELL'ACCORDO BANCA ORE IN DATA 18/05/2020

OO.SS. Firmatarie dell'Accordo banca ore 2020	
sigla	estremi protocollo sottoscrizione
FP CGIL	7875 del 20/05
CISL FP	7819 del 20/05
UIL PA	7813 del 19/05
FLP	7821 del 20/05
FED. NAZ.LE INTESA FP	7887 del 21/05